

## Telefoni cellulari e microprocessori – Inversione contabile

CM 59/E del 23 dicembre 2010

La legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) aveva previsto all'articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972 tutta una serie di cessioni di beni e prestazioni di servizi da fatturare senza addebito di imposta da parte del cedente o del prestatore e con assolvimento dell'IVA da parte del cessionario o del committente.

Si trattava di cessioni:

- 1) di telefonini;
- 2) di personal computer e dei loro componenti e accessori;
- 3) di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

L'autorizzazione è arrivata solo nel 2010 (Decisione del Consiglio n. 710/2010/UE del 22 novembre 2010) limitatamente ai seguenti beni:

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

La CM 59/E ha stabilito che le nuove regole partono dal 1° aprile 2011, nel rispetto dei termini stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente e limitatamente ai beni per i quali è stata concessa l'autorizzazione.

Il nuovo regime si applica solo fino alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Ne consegue che società, imprenditori, professionisti od organismi pubblici o privati dotati di partita IVA, se acquistano per uso professionale o d'impresa un telefonino, sono esclusi dall'obbligo del reverse charge ed effettueranno un acquisto secondo le regole ordinarie del tributo, con l'IVA addebitata in fattura.

Tra i soggetti esclusi dall'applicazione del reverse charge vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi, disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.

Tali soggetti, infatti, sono esonerati dal versamento dell'imposta e dagli altri adempimenti previsti dal DPR 633/1972, a eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi da assolvere per le operazioni intra-UE.

È previsto, invece, l'obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l'addebito dell'imposta. Infine, qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l'obbligo di integrazione del documento e di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### Aggiornamenti

**IVA – Commentario 2011:**  
pag. 644 art. 17 par. 5.3  
del DPR 633/1972